COMUNE DI TAURISANO
(Prov. di Lecce)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 1
Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

1. Il Presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati, in relazione ad attività istituzionali degli stessi;
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengono e sviluppano il miglioramento della qualità della vita della comunità locale.

Art. 2
Soggetti competenti alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale:
 a) per iniziative di interesse della comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 b) per iniziative settoriali, per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 3
Soggetti beneficiari di patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 b) altri organismi non profit;
 c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 d) soggetti pubblici o privati che realizzano attività d'interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4
Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
 b) rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per la comunità locale;
 c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate;
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5
Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma 1, contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6
Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 a) per iniziative di carattere politico;
 b) per iniziative a fine lucrativo con attività commerciali d'impresa;
 c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
 In tal caso il soggetto inizialmente beneficiario è tenuto, a propria cura e spese, a dare pubblica comunicazione del sopraggiunto ritiro.

Art. 7
Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;

b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
c) data dell'iniziativa;
d) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
e) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziati.

3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza nei 5 giorni successivi dalla richiesta, con specifico provvedimento della Giunta Comunale, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio,dandone comunicazione al richiedente.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
5. Al richiedente il patrocinio è fatto assoluto divieto di utilizzare l'immagine dell'Amministrazione senza aver ottenuto formale comunicazione del provvedimento concessorio.

Art. 8
Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale può valutare distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata separatamente, con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per 15 giorni consecutivi.
 Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti, in contrasto ed incompatibili con quelle del presente Regolamento.